



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.  
SEDE LEGALE: 12073 CEVA (CN) - VIA A. DORIA, 17  
TELEFONO (0174) 724.1 - FAX N (0174) 72.22.02  
E-MAIL: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it) - Cod.Fisc. e P.IVA 00166050047  
CAPITALE SOCIALE 25.500.000 € INT. VERSATO  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
[www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

**FOGLIO INFORMATIVO** relativo a:

## **GARANZIE INTERNAZIONALI RILASCIATE**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.**

Via Andrea Doria 17 - 12073 - CEVA (CN)

n. telefono e fax: 0174/724.1 - 0174/722202

email: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it)

sito internet: [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00166050047

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1717/8 - Cod. ABI 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Capitale sociale al **31/12/2018** euro **25.500.000,00**

#### **Riservato all'Offerta Fuori Sede**

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

#### **DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA**

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Qualifica

### **CHE COS'E' LA GARANZIA INTERNAZIONALE**

Con la garanzia bancaria la banca, ovvero il garante, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale, l'ordinante, non adempia ai propri impegni. La legge italiana regola tale strumento definendola "fidejussione".

In campo internazionale prevale la definizione di "garanzia bancaria internazionale a prima domanda".

Le più comuni tipologie di fideiussioni/garanzie sono:

- nel pagamento posticipato di merci, la garanzia per pagamento di fornitura o servizio;
- nel bid bond, la garanzia per partecipazione gara d'appalto;
- nel performance bond, la garanzia per la corretta esecuzione del contratto;

- nel advance payment bond, la garanzia per versamento anticipo su contratto.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

La Banca esegue il pagamento della prestazione finanziaria solo a seguito della verifica che il beneficiario abbia rispettato gli impegni contenuti nel testo della fideiussione/garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE E COMMISSIONI	PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO DI FIRMA	
	Commissione di istruttoria affidamento:	
	- prima istruttoria:	0,50 % su importo-min. 150,00 e max 15.000,00 Euro
	- revisione:	zero
	- nuove concessioni:	0,50 % su importo-min. 150,00 e max 15.000,00 Euro
	Commissione annuale credito di firma:	5,00 % minimo 200,00 Euro
	Spese fisse:	Euro 100,00
	Periodicità di addebito:	annuale anticipata
	Recupero imposta di bollo:	attuale misura di legge
	Rimborso spese informazione precontrattuale:	0,00
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione):	Euro 0,79
	Spese per altre comunicazioni e informazioni(1):	Euro 1,00
Tasso di mora:	10%	

(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 358/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

## RECESSO E RECLAMI

### Estinzione anticipata

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del prestito prima della scadenza contrattualmente convenuta e in tal caso il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere la commissione per l'estinzione anticipata prevista nelle condizioni economiche

### Risoluzione del contratto

La banca avrà il diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto medesimo e non provveda al puntuale pagamento di ogni somma dovuta. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del debitore o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori

in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n. 60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca - Via A. Doria n. 17 - 12073 CEVA (CN) o per via telematica a [reclami@azzoaglio.it](mailto:reclami@azzoaglio.it) oppure a [legale@pec.azzoaglio.it](mailto:legale@pec.azzoaglio.it) o a mezzo fax al n. +39 0174/72.22.02, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## **LEGENDA**

### **Informazione precontrattuale**

Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto.

### **Comunicazione periodica**

comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque almeno una volta all'anno.